

COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Località Chez-Croset, n. 22

11020 Fénis



C.F. 00096180070

COMMUNE DE FENIS

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Hameau Chez-Croset, n. 22

11020 Fénis

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 30 dicembre 2024 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 28 luglio 2025.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Fonti	4
Art. 2 Principi fondamentali.....	4
Art. 3 Finalità	5
Art. 4 Programmazione e cooperazione	6
Art. 5 Territorio	6
Art. 6 Sede.....	7
Art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere.....	7
Art. 8 Lingue ufficiali e franco-provenzale	7
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO	7
Art. 9 Organi	7
Art. 10 Consiglio comunale.....	7
Art. 11 Competenze del Consiglio	8
Art. 12 Consiglieri	9
Art. 13 Adunanze e convocazioni del Consiglio	9
Art. 14 Funzionamento del Consiglio	10
Art. 15 Gruppi consiliari	10
Art. 16 Commissioni consiliari	10
Art. 17 Nomina della Giunta.....	11
Art. 18 Giunta comunale.....	11
Art. 19 Competenze della Giunta.....	11
Art. 20 Composizione della Giunta	12
Art. 21 Funzionamento della Giunta.....	13
Art. 22 Sindaco	13
Art. 23 Competenze amministrative del Sindaco	14
Art. 24 Competenze di vigilanza del Sindaco	15
Art. 25 Ordinanze sindacali.....	15
Art. 26 Vicesindaco	15
Art. 27 Delegati del Sindaco	15
TITOLO III UFFICI DEL COMUNE	16
Art. 28 Segretario dell'ente	16
Art. 29 Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi	16
Art. 30 Competenze consultive del Segretario e dei responsabili di servizi	16
Art. 31 Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario	17
Art. 32 Competenze di legalità e garanzia del Segretario	17
Art. 33 Organizzazione degli uffici e del personale.....	17
Art. 34 Albo pretorio on line	17
TITOLO IV SERVIZI.....	18
Art. 35 Forme di gestione.....	18
TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE.....	18
Art. 36 Principi.....	18
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE	18
Art. 37 Cooperazione.....	18
Art. 38 Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali	18
Art. 39 Consorzierie	19
TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA.....	19
Art. 40 Partecipazione popolare.....	19
Art. 41 Assemblee consultive	20
Art. 42 Interventi nei procedimenti	20
Art. 43 Istanze.....	20
Art. 44 Petizioni.....	21
Art. 45 Proposte.....	21
Art. 46 Associazioni.....	21
Art. 47 Partecipazione a commissioni	21
Art. 48 Referendum.....	21
Art. 49 Effetti dei referendum propositivi e consultivi.....	22

Art. 50 Accesso.....	22
Art. 51 Informazione.....	22
TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA.....	23
Art. 52 Statuto e sue modifiche.....	23
Art. 53 Regolamenti.....	23
TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 54 Norme transitorie.....	23
Art. 55 Norme finali.....	23
ALLEGATO A – BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE.....	24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in applicazione della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta» ed in armonia con la Carta Europea dell'autonomia locale.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di Fénis, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i principi di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione, l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis e gli altri Comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.

11. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unité des Communes valdôtaines e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
13. Il Comune promuove la crescita di una cultura di pace basata sul diritto all'autodeterminazione dei popoli, sulla messa al bando della guerra, sulla cooperazione e la solidarietà tra i popoli, gli stati e gli individui.
14. Il Comune valorizza le proprie secolari caratteristiche etniche, linguistiche e culturali, e allo stesso tempo favorisce un clima multiculturale, di inclusione e che valorizzi le differenze. Incoraggia la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico della comunità.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e. la tutela e l'incentivazione del diritto allo studio, nonché la promozione di attività ludico – ricreative, culturali, sportive;
 - f. la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
 - g. la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa, in collaborazione con i consorzi di miglioramento fondiario;
 - h. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
 - i. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato;

- j. la promozione di azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica, economica e culturale, nell'ambito della pari opportunità uomo – donna, in particolare favorendo un'adeguata presenza femminile negli organi istituzionali;
 - k. la promozione dello sviluppo e dell'esercizio delle attività turistiche, sportive ed artigianali anche attraverso la creazione di appositi servizi ed impianti, nonché con riferimento alle forme tradizionali, autentica espressione della comunità locale ed associa, ove possibile, le società sportive alla programmazione e gestione di tali attività.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con analoghi strumenti degli altri comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della Regione autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Cooperava con i comuni vicini, prioritariamente attraverso l'Unité des Communes, per l'esercizio delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere la maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.
5. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni
6. Agli effetti della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5 Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni storicamente riconosciute dalla comunità, denominate come da decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 62.29 e confina con i comuni di SAINT-MARCEL – NUS – VERRAYES – CHAMBAVE – CHAMPDEPRAZ – CHAMPORCHER - COGNE.

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in loc Chez Croiset che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di FÉNIS nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 4 aprile 1985 n. 1413, allegato A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 4 aprile 1985 n. 1413, allegato A.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica Italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8 Lingue ufficiali e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate ed entrambe ufficiali.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione e d'uso negli uffici e organi istituzionali.
3. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in entrambe le lingue ufficiali.
4. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in una lingua ufficiale su espressa richiesta da parte di un componente dell'organo collegiale.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 10 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. Il consigliere che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero predetto. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate in forma scritta dall'interessato, e decide conseguentemente.

Art. 11 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
 - i) rendiconto della gestione;
 - j) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - k) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54;
 - l) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - m) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - n) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - r) approvazione di convenzioni;
 - s) partecipazione a società di capitali.
2. Il Consiglio comunale ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla normativa vigente in materia di contabilità.
3. Il Consiglio è inoltre competente ad adottare i seguenti atti:
 - a) i regolamenti comunali, escluso quello attinente all'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani finanziari, i piani ed i programmi di rilevanza generale, i programmi di opere pubbliche, i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche che presentano un importo per lavori, al netto dell'IVA, superiore ad Euro 150.000,00;
 - c) gli indirizzi, le proposte, le determinazioni, gli ordini del giorno relativi alla programmazione economica, sociale, culturale, ambientale e territoriale comunale;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;

- f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli acquisti, le permuta e le alienazioni immobiliari, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei responsabili dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- j) la valutazione sui requisiti referendari comunali proposti;
- k) la nomina della Giunta e la revoca e sostituzione degli assessori;
- l) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie
- m) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
- n) gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/1998;
- o) il trasferimento della sede comunale;
- p) la proposta di nuove denominazioni di località, vie e piazze, beni immobili o parte di essi, edifici o aule scolastiche, all'organo competente

Art. 12 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e inoltre di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
3. I consiglieri hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 13 Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 1/3 dei consiglieri di 1/4 degli elettori entro 30 giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale.

Art. 14 Funzionamento del Consiglio

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dai regolamenti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
5. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del Consiglio.
6. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco.
7. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore anziano per età.
8. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 16 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si può avvalere di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno, garantendo la rappresentanza della minoranza e di entrambi i generi ai sensi di legge.

2. Le commissioni esprimono, anche a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
3. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti, avvalendosi anche di esperti esterni. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

Art. 17 Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva, contestualmente, gli indirizzi generali di governo.
2. Con l'atto di nomina di cui al precedente comma 1 è stabilito, ai sensi di legge regionale, il numero di assessori che compone la Giunta oltre al Sindaco e al Vicesindaco. Quando occorre, tale atto, deve essere accompagnato dall'attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.
3. La nomina avviene sulla proposta complessiva del Sindaco con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 18 Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi, del Segretario dell'ente e dei Responsabili dei servizi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 19 Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

- a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
- c) approva i progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche che presentano un importo per lavori, al netto dell'IVA, inferiore ad Euro 150.000,00 nonché tutti i progetti esecutivi di opere pubbliche e le loro varianti;
- d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante da leggi o regolamenti e qualora risulti assegnataria delle relative quote di bilancio;
- f) concede il patrocinio del Comune ad iniziative ritenute meritevoli;
- g) determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- i) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- m) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- n) determina la dotazione organica del personale dipendente;
- o) dispone la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, se previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- p) nomina la commissione comunale per l'edilizia;
- q) esprime il parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente;
- r) adotta gli atti di programmazione di manifestazioni, convegni, mostre e attività culturali, sportive e sociali, nonché di promozione, comunicazione e rappresentanza;
- s) il conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza, che presentano elevati caratteri di fiduciarità a supporto dell'attività discrezionale dell'organo politico;
- t) provvede, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi.

Art. 20 Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori determinato ai sensi di legge regionale, con l'atto di nomina della stessa.
2. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può variare entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge regionale.
3. Non è ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore;
4. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi nelle modalità stabilite dalla legge regionale.
5. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.

6. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
7. La revoca e la sostituzione devono essere immediatamente comunicate agli interessati.

Art. 21 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public" oppure "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
7. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune.

Art. 23 Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario dell'ente locale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario dell'ente in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 - n) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - q) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - r) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - s) stipula, ai sensi della legge regionale 46/98, i contratti rogati dal Segretario dell'ente locale, nei casi in cui quest'ultimo sia anche competente per la stipula;
 - t) individua con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 4, della l.r. 54/1998, l'assessore a cui attribuire le funzioni di Vicesindaco di cui all'articolo 30 della legge medesima dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 24 Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25 Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato

Art. 26 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 22 comma 2.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 27 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore e può revocare la delega conferita.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

Art. 28 Segretario dell'ente

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario coordina e dirige le attività di gestione degli uffici e dei servizi. E' a capo del personale dipendente dell'ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
Al Segretario dell'ente sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Il Segretario dell'ente roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.
5. I regolamenti disciplinano ulteriori funzioni del Segretario.

Art. 29 Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'ente ed ai Responsabili dei servizi, i quali l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco.
2. Al Segretario dell'ente ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 30 Competenze consultive del Segretario e dei responsabili di servizi

1. Il Segretario dell'ente ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
2. Il Segretario dell'ente esprime il parere di legittimità previsto dall'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 31 Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario

1. Il Segretario dell'ente esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi, degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 32 Competenze di legalità e garanzia del Segretario

1. Il Segretario dell'ente partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del Comune.

Art. 33 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del Comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra i vari uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo come obiettivo un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'ente ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle indicazioni della Giunta comunale nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario dell'ente ed ai Responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.

Art. 34 Albo pretorio on line

1. Per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti si osserva quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

3. Il Segretario o un suo incaricato certifica l'avvenuta pubblicazione degli atti secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 35 Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 36 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 37 Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali privilegia il metodo della cooperazione utilizzandone gli strumenti quale momento essenziale di confronto e di mediazione.

Art. 38 Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitate in forma associata, come definito dalla legge regionale e secondo le seguenti modalità:
 - a. in ambito territoriale regionale, per il tramite dell'Amministrazione Regionale, del CELVA e del Comune di Aosta;
 - b. in ambito territoriale sovracomunale, attraverso l'Unité des Communes valdôtaines;
2. Le funzioni e i servizi comunali possono essere esercitate in forma associata in ambito territoriale sovracomunale, attraverso convenzioni fra enti locali.
3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali è disciplinato dalla legge e della normativa regionale.

4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 39 Consorterie

1. Il Comune riconosce le Consorterie e le altre forme di dominio collettivo ad esse assimilate, e le importanti funzioni economiche e sociali che le stesse possono svolgere, come definite e disciplinate dalla legge regionale.
2. Il Comune individua a beneficio delle Consorterie, ove possibile, modalità organizzative e procedure amministrative ispirate a criteri di massima semplicità e di gratuità, ponendo oneri burocratici a carico delle stesse solo nella misura strettamente necessaria.
3. Il Comune promuove forme di stabile collaborazione tecnica e operativa fra le Consorterie, al fine di ridurre gli oneri gestionali.
4. Il comune da notizia alle Consorterie in ordine a tutti i procedimenti di carattere pianificatorio, con particolare riguardo alle finalità di governo del territorio, paesaggistiche, ambientali, faunistiche, idriche, energetiche e culturali che riguardino il loro territorio e riconosce alle stesse accesso alle informazioni e pieno diritto di partecipazione al processo di elaborazione e di decisione riguardo agli atti di carattere pianificatorio.
5. In presenza di accertata e definitiva impossibilità di funzionamento di una Consorteria, il Comune, ove siano presenti nel suo territorio altri enti omologhi e gli stessi si rendano disponibili, affida per convenzione, impregiudicati i diritti dei consorzisti, la gestione dei beni consortili a uno di tali enti affinché eserciti in relazione agli stessi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in gestione separata nelle forme previste dagli articoli 103 e 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
6. Nell'esercizio della sua funzione sussidiaria, il Comune, a fronte dell'accertata impossibilità di ricorrere alle forme di collaborazione gestionale orizzontale, assume, previo provvedimento dell'organo competente, l'amministrazione diretta dei beni consortili, registrata contabilmente mediante apposita separata gestione in bilancio. I proventi derivanti dall'amministrazione dei beni consortili sono destinati al finanziamento di lavori, opere o servizi di interesse generale della frazione o del territorio interessato, ovvero della comunità di riferimento.
7. I beni immobili di uso collettivo, per i quali il Consiglio comunale accerti, con propria deliberazione, che non sia possibile individuare la titolarità in capo a una Consorteria registrata, entrano a far parte del demanio del Comune per mezzo di decreto del Presidente della Regione.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 40 Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 41 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/3 consiglieri e di 1/4 elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 42 Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente e dal regolamento di competenza.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
3. La Giunta può concludere, nei limiti della legge vigente, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 43 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 44 Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento.

Art. 45 Proposte

1. 1/4 dei cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 46 Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 47 Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Art. 48 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a. dalla Giunta comunale;
 - b. dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali;

- c. da 1/4 elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal Segretario comunale.
 6. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
 7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
 8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
 9. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
 10. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni nonché le modalità e i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
 11. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
 12. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
 13. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 49 Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 50 Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 51 Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e

delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 52 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno 1/4 cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 45, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 48 e 49.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 53 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello Statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 45.
4. I regolamenti, dopo l'adozione da parte dell'organo competente, sono pubblicati all'albo digitale del comune per la durata di quindici giorni ed entrano in vigore, salvo diversa disposizione di legge o degli stessi regolamenti, il primo giorno di pubblicazione.
5. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Norme transitorie


1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.


Art. 55 Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

**ALLEGATO A – BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL
GONFALONE**

COMUNE DI FENIS





1413
4 APR. 1985



Per copia conforme
p. IL CAPO DI CABINETTO
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Chi

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco di Fenis chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune;
VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
VISTI i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA :

Sono concessi al Comune di Fenis, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

STEMMA: d'argento, al castello di Fenis di rosso, visto di spigolo, al capo partito, nel primo, di nero al tiglio d'oro sradicato, nel secondo, di rosso alle due chiavi d'argento, decussate, con le impugnature trifogliate e con gli ingegni all'insù. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo partito di rosso e di nero riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Fenis. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a ROMA Addì - 6 FEB. 1985

REGIO ALLA CORTE DEI CONTI

Addì - 2 MAR. 1985

Reg. N. 4 PRESIDENZA Pag. N. 114
N. 1° Referendario Direttore
(Dr. A. Vergara)

Trascritto nei registri
dell'Ufficio Araldico
addì 28 GIUG. 1985
Reg. anno 19. Pag. n. 14

Berkin

[Signature]

RECEIVED
1985 MAR 10 10 30 AM
SECRETARIATO ARALDICO
MINISTERO DELL'INTERNO
ROMA

